



**REGOLAMENTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**  
**di cui all’art. 56, comma 1, lett.h), nn.1, 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023**

**Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 18 dicembre 2025**



## **INDICE**

**ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

**ART. 2 Istituzione elenco dei professionisti legali**

**ART. 3 Articolazioni dell'elenco**

**ART. 4 Requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco**

**ART. 5 Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione**

**ART. 6 Modalità di redazione e di aggiornamento dell'elenco – Cancellazione dall'elenco**

**ART. 7 Affidamento degli incarichi e criteri di scelta del professionista**

**ART. 8 Svolgimento dell'incarico**

**ART. 9 Onorari**

**ART. 10 Pubblicità**

**ART. 11 Rinvio**

**ART. 12 Disposizioni transitorie e finali**



## **ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ha ad oggetto le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo di un elenco di avvocati esterni all'Ente camerale, ai quali conferire incarichi di assistenza legale e/o consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 1 lettera h), nn.1, 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e l'affidamento di:

- incarichi di rappresentanza legale della Camera di Commercio di Verona da parte di un Avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 febbraio 1982 n. 31 e ss.mm.e ii., in uno dei procedimenti di cui all'art. 56, co.1, lett. h), n. 1 n. 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 36/2023;
- incarichi di consulenza legale di cui all'art. 56, co.1, lett. h), n. 2, D.Lgs. 36/2023, fornita in preparazione di uno dei suddetti procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.e.ii;
- incarichi di altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, di cui all'art. 56, co.1, lett. h, n. 5, D.Lgs. 36/2023;

Le disposizioni che seguono si applicheranno, altresì, in quanto compatibili, all'affidamento di attività di rappresentanza, assistenza e consulenza in fase precontenziosa dell'Ente in procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.

## **ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI**

La Camera di Commercio di Verona costituisce l'elenco dei professionisti legali, nel quale verranno inseriti i nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti prescritti, che hanno presentato apposita istanza.

L'Ente attingerà da tale elenco per il conferimento degli incarichi descritti nell'articolo che precede, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e dei principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



### **ART. 3 – ARTICOLAZIONI DELL'ELENCO**

Al fine di assicurare che il soggetto affidatario dell'incarico sia in possesso delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione con un adeguato livello di qualità, l'elenco, pur rimanendo unico, viene articolato in sezioni, differenziate in ragione del settore di riferimento, come segue:

GIURISDIZIONE ORDINARIA (CIVILE/LAVORO E PENALE)

GIURISDIZIONE SPECIALE (TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI E GIURISDIZIONI SUPERIORI

E' consentita l'iscrizione del professionista in tutte e tre le sezioni dell'albo, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

### **ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti legali dell'Ente è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Ordine Professionale da almeno tre anni;
- capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- assenza di condanne penali a proprio carico che siano ostative al patrocinio;
- assenza di contenzioso in corso con la Camera, con i componenti degli Organi camerali, con il Segretario Generale, con i dirigenti e i funzionari direttivi, in materia amministrativa, civile o penale;
- assenza di altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse della Camera;
- essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale obbligatoria.

Inoltre, il professionista non deve aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e/o avere procedimenti disciplinari pendenti.



## **ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE**

L'istanza per l'inserimento nell'elenco dei professionisti legali della Camera di Commercio di Verona potrà essere presentata in ogni tempo, con le modalità sotto indicate. Non sono previsti limiti di carattere quantitativo né di carattere territoriale in base al Foro di appartenenza.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo: [cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it).

Nella domanda di iscrizione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e.ii., si dovrà dare atto del possesso di tutti i requisiti indicati nell'Art. 4 e ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI LEGALI”

Alla domanda dovrà essere allegato *il curriculum vitae e* professionale, sottoscritto e contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/'93 e s.m.e.ii, dal quale dovranno evincersi con chiarezza i titoli di studio culturali e professionali posseduti, nonché la comprovata esperienza professionale maturata, per la valutazione della capacità professionale e della conoscenza approfondita delle aree di specializzazione per le quali ci si candida.

La Camera si riserva di procedere, anche a campione, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

L'inserimento nell'elenco avverrà sulla base della verifica, da parte dell'Ufficio Provveditorato, della presenza nella domanda di tutti gli elementi previsti dal presente regolamento.

Saranno escluse le domande:

- non sottoscritte dal professionista istante;
- non contenenti la dichiarazione di cui al presente articolo o contenenti una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali;
- prive di curriculum;
- prive di fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



## **ART. 6 – MODALITA' DI REDAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

L'elenco verrà redatto in ordine alfabetico e non avrà alcun valore di graduatoria, ma costituirà unicamente una lista di nominativi che l'Amministrazione utilizzerà per il conferimento degli incarichi di rappresentanza legale e per gli altri servizi legali di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri di scelta indicati nel presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco non costituirà l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né alcun obbligo per la Camera di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.

L'elenco verrà predisposto sulla base del contenuto delle dichiarazioni, fermi restando il poterdovere di controllo in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 circa l'effettivo possesso dei requisiti richiesti e la cancellazione del professionista qualora, a seguito delle verifiche effettuate, vengano riscontrate discordanze con quanto è stato certificato in sede di domanda di iscrizione.

L'Ufficio preposto provvederà all'inserimento dei professionisti nell'elenco previa verifica con esito positivo della sola regolarità e completezza delle richieste pervenute. Eventuali irregolarità o incompletezze della domanda potranno essere sanate entro un congruo termine, che verrà assegnato al professionista dall'ufficio competente. In assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio al professionista entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione, la stessa dovrà intendersi accolta. Il rigetto dell'istanza potrà essere disposto solo a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 10 bis Legge 241/1990.

La cancellazione del professionista dall'elenco potrà avvenire per perdita dei requisiti di iscrizione quali specificati nell'Art. 4.

Periodicamente, verrà effettuato l'aggiornamento dell'elenco pubblicato sul sito con le iscrizioni, le cancellazioni e le modifiche avvenute nel corso dell'anno.

## **ART. 7 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA**

Il conferimento degli incarichi all'interno di ciascun elenco di specializzazione sarà effettuato nel rispetto, ai sensi degli art. 1, 2 e 3, come richiamati dall'art. 13 co.5 del D.Lgs. 36/2023, dei principi di risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di



trasparenza, di proporzionalità, nonché di rotazione, come interpretata dal parere del Consiglio di Stato, Ad.Comm. spec. n. 2017/2018.

Il professionista cui conferire l'incarico viene individuato sulla base dei seguenti parametri:

- la competenza ed esperienza professionali – come risultanti anche dal *curriculum vitae* – maturate in relazione alle questioni oggetto della controversia, tenuto conto anche della peculiarità/eterogeneità delle questioni/ambiti di diritto coinvolti
- la prosecuzione nei successivi gradi di giudizio
- la consequenzialità e la complementarietà con altri incarichi
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire
- connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale dell'Ente camerale a professionista presente nell'elenco
- il principio di rotazione, come interpretato dal parere del Consiglio di Stato Ad.Comm. spec. N. 2017/2018.

La CCIAA si riserva la facoltà di affidare l'incarico congiuntamente a più professionisti qualora richiesto dalla particolare complessità/peculiarità/eterogeneità delle questioni/ambiti di diritto ritenuti coinvolti.

L'Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco, laddove sussistano motivate ragioni che richiedano o conducano alla scelta di altro professionista.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa spesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all'Ente.

Il compenso del domiciliatario dovrà essere pagato direttamente dal legale incaricato dall'Ente.

L'ufficio provvederà ad effettuare la verifica del perdurare dei requisiti per l'iscrizione all'elenco prima di procedere all'affidamento dell'incarico.

L'incarico viene conferito tramite sottoscrizione del mandato da parte del legale rappresentante *pro tempore* della CCIAA.

La decisione in ordine all'opportunità o meno di agire in giudizio rimane di esclusiva competenza della Camera.

E' escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con la Camera per effetto di incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.



## **ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO**

Nel corso dell’espletamento dell’incarico il professionista avrà cura di trasmettere tutti gli atti processuali della controversia e la relativa documentazione.

Nella documentazione da produrre, il professionista dovrà dichiarare di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera per la durata del rapporto instaurato, nonché l’inesistenza di conflitto d’interessi in ordine all’incarico accettato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento.

Il professionista provvederà alla gestione dell’incarico, obbligandosi nei confronti della Camera alla massima correttezza e riservatezza.

Il Legale incaricato dovrà aggiornare costantemente la CCIAA sullo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico fornendo, laddove necessario, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell’Ente.

L’incarico potrà essere revocato per il venir meno del rapporto fiduciario tra il professionista incaricato e la CCIAA.

## **ART. 9 – ONORARI**

Fermo restando il principio che il compenso dell’Avvocato deve essere proporzionato all’importanza dell’opera prestata, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge sull’equo compenso (Legge n. 49/2023 e art. 8 D.Lgs. 36/2023), dall’art. 13 e dall’art. 13-bis della Legge n. 247/2012 e dal D.M. 55/2014 e ss.m.e ii il professionista dovrà quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell’incarico, apposito preventivo, applicando i parametri forensi indicati dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.e ii.

Ai fini della redazione del preventivo di spesa, se relativo a incarichi di rappresentanza legale, il valore della controversia va determinato secondo l’art. 5, co.2 e ss., del D.M. n. 55/2014.

In ogni caso il risparmio di spesa non costituisce criterio guida nella scelta del professionista da incaricare, anche se il principio di economicità implica la necessità di tenere conto dell’entità della spesa e di accertarne la congruità.

Il preventivo, redatto preferibilmente secondo il modello del C.N.F., deve:

- indicare il nome del patrocinatore e l’incarico al quale si riferisce;



- distinguere il costo della prestazione tra compenso professionale, oneri (spese generali, C.P.A.) e spese;
- contenere l'indicazione degli elementi necessari alla sua quantificazione (tipo di controversia, scaglione al cui interno ne rientra il valore, fasi processuali ricomprese, ecc.).

Il compenso preventivato verrà indicato nel provvedimento di conferimento dell'incarico e verrà liquidato, anche in caso di acconti formalmente richiesti dal professionista incaricato, previa richiesta di liquidazione, trasmessa nella forma di preavviso di fattura, e successiva presentazione di regolare fattura.

Il Legale dovrà mantenere, per tutta la durata dell'incarico, una copertura assicurativa adeguata al valore e/o importanza del contenzioso.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rapporto alla definizione delle varie fasi del procedimento, previo aggiornamento da parte del professionista circa lo stato del procedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione degli importi avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

L'Amministrazione non potrà affidare incarichi per un importo inferiore ai valori minimi di cui ai parametri del DM 10/03/2014 n. 55 come aggiornato dal DM 147/2022.

Al professionista potrà essere corrisposto un acconto al momento del conferimento dell'incarico, il cui pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le spese eventualmente liquidate dall'Autorità giudiziaria in favore della Camera rimarranno a suo esclusivo vantaggio e sarà facoltà della Camera stessa affidare al medesimo professionista l'incarico del recupero nei confronti delle controparti.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si manifesti la necessità di adempimenti ulteriori non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto, che comportano ulteriori spese, il Legale dovrà prontamente informare l'Ente, specificandone il relativo importo. Le spese aggiuntive saranno autorizzate dall'Ente se ragionevolmente necessarie per lo svolgimento dell'attività. Restano in ogni caso esclusi compensi ulteriori per lo svolgimento di adempimenti oggetto di incarico e maggiorazioni percentuali o forfettarie sui compensi concordemente stabiliti. Il legale incaricato – previa autorizzazione dell'Amministrazione, che verrà concessa qualora la natura delle questioni oggetto dell'incarico lo richieda – potrà acquisire gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico conferito avvalendosi di altri professionisti in possesso delle specifiche competenze a tal fine necessarie: le relative spese verranno rimborsate previa valutazione della congruità ed esibizione della relativa documentazione giustificativa.



La richiesta di iscrizione all'elenco ai sensi del presente regolamento implica l'accettazione delle clausole sopra indicate.

## **ART. 10 – PUBBLICITÀ**

Gli incarichi affidati ai professionisti esterni vengono pubblicati, a cura dell'Ufficio richiedente, sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", voce "Atti relativi a singole procedure di gara dal 01/01/2024".

Il presente Regolamento sarà reso disponibile nella voce "Disposizioni generali"/"Atti generali"/"Leggi, Statuto e Regolamenti" del sito web della Camera di Commercio.

## **ART. 11 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni, di qualunque fonte, vigenti in materia.

## **ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Ai fini dell'applicazione del seguente Regolamento, si recepisce l'elenco avvocati già predisposto con determinazione del Segretario Generale n. 690 del 10/12/2024 e pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA di Verona, che sarà oggetto di aggiornamento man mano che pervengono nuove richieste di iscrizione.